

# Il soccorso in mare è doveroso, escluso il patto Ong-trafficcanti

## Migranti

Dopo 7 anni il caso Iuventa chiuso dal Gup di Trapani con non luogo a procedere

**Patrizia Maciocchi**

«Gli elementi probatori esposti depongono, in termini di assoluta chiarezza e completezza, per l'insussistenza dei reati contestati agli imputati e, conseguentemente, degli illeciti amministrativi addebitati agli enti». Queste le motivazioni con cui il Gup di Trapani ha dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste - con una sentenza (126/2024) di 490 pagine - contro 12 imputati per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e le Ong Medici Senza Frontiere, Save The Children e Jugend Rettet.

La vicenda riguarda le navi Vos Hestia, Vos Prudence italiane e Iuventa della Ong Jugend Rettet, quest'ultima perquisita a Lampedusa e poi sequestrata nel 2017. Un procedimento durato sette anni al termine del quale il giudice per l'udienza preliminare Samuele Corso fa cadere il postulato che aveva portato a definire le Ong «taxi del mare» e a presupporre un accordo tra organizzazioni umanitarie e trafficanti libici. La sentenza chiarisce invece che le operazioni di soccorso sono state svolte «sotto il costante coordinamento dell'Italian maritime rescue coordination center (Imrcc)». Un

esito processuale cui si sarebbe arrivati anche nel caso in cui le prove fossero state in grado di «integrare l'elemento oggettivo dei reati». Sarebbe mancata la dimostrazione della coscienza e della volontà di favorire l'ingresso dei migranti «tenuto anche conto... che al momento del soccorso i migranti sono da considerare "naufraghi" fino allo sbarco in un luogo sicuro e che il loro status verrà definito a terra solo dopo la consegna da parte dei soccorritori alle Autorità preposte ai controlli di frontiera».

Sarebbe stato poi necessario considerare l'eventuale operatività della scriminante umanitaria, per le attività di soccorso e assistenza prestate sulle navi italiane da considerare territorio interno. E la causa di giustificazione dell'adempimento del dovere di soccorso (articolo 51 del Codice penale): un obbligo - imposto anche dal diritto sovranazionale - verso i migranti in evidente situazione di pericolo, in viaggio su imbarcazioni fatiscenti, sovraccariche, inidonee a percorrere in sicurezza lunghi tragitti e a raggiungere le coste europee, /prive di una guida competente, di carburante sufficiente e di dispositivi di sicurezza. Da valutare anche il diritto al non respingimento (*non refoulement*) in un «luogo non sicuro», come la Libia, dato il ragionevole rischio di subire torture o trattamenti disumani e degradanti. Gli avvocati del pool Iuventa Alessandro Gamberini e Nicola Canestrini sottolineano che il verdetto spazza via definitivamente ogni possibile accostamento tra trafficanti e Ong.